

Autorità di Bacino del Reno

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico: nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 in località Cava Prete Santo – Ponticella, Comune di San Lazzaro di Savena e relative misure di salvaguardia (del. C.I. 1/7 del 25/09/2012)

Studio di Incidenza

Studio di Incidenza

Premessa

La nuova zonizzazione si è resa necessaria a seguito del riconoscimento della situazione di rischio potenziale a cui sono esposti sia edifici situati a valle dell'ingresso principale dell'ex area di cava, sia edifici situati sul versante in corrispondenza delle gallerie.

Per quanto detto in precedenza l'amministrazione comunale ha richiesto all'Autorità di Bacino di elaborare una scheda di valutazione del rischio con allegata perimetrazione e zonizzazione, allo scopo di dettare una serie di norme e limitazioni d'uso per le aree potenzialmente coinvolgibili nei dissesti causabili dalla presenza delle gallerie della cava e dalle loro evoluzioni morfologiche (crolli, sfornellamenti, ecc...).

A seguito di quanto riportato in precedenza, nella seduta del Comitato Tecnico dell'AdB del 9 aprile 2010 era stata portata una prima proposta di analisi di rischio, basata esclusivamente sulle risultanze delle verifiche commissionate dal Comune. In questa sede i membri del Comitato, in ragione dei risultati non concordanti degli studi effettuati fino a quel momento, avevano deciso di sospendere l'iter di approvazione dell'analisi di rischio per attendere gli esiti del completamento delle indagini sul secondo e terzo livello delle gallerie della cava.

Nel settembre 2011 sono stati consegnati alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino gli elaborati costituenti il suddetto completamento degli studi. Sui medesimi elaborati è stata effettuata una dettagliata istruttoria, comprendente anche incontri tecnici con i rappresentanti del Comune di San Lazzaro di Savena, dello Studio Spada, del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, del Servizio Tecnico Bacino Reno, del Parco dei Gessi Bolognesi e della Provincia di Bologna.

L'iter descritto in precedenza ha dunque portato alla definitiva elaborazione di una scheda di valutazione del rischio dell'area con allegata perimetrazione, zonizzazione e norme e limitazioni d'uso del territorio.

Dato che la zonizzazione è ubicata all'interno del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa si procede ad attivare l'iter della Valutazione di Incidenza, come previsto dalle normative vigenti.

Inquadramento normativo

Il DPR 357/97 e s.m.i. ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") e s.m.i. prevede che: *"I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti"*. Tale decreto recepisce le Direttive Europee 92/43/CEE ("Habitat – conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche") e 79/409/CEE ("Uccelli – conservazione degli uccelli selvatici").

In Regione Emilia-Romagna la "Valutazione di Incidenza" di cui sopra è disciplinata dalla L.R. 7/2004 e s.m.i. ("Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a Leggi Regionali"), nella quale è previsto che il soggetto che deve effettuare la valutazione d'incidenza sia l'ente competente all'approvazione del piano, ovvero, nel caso presente, la Regione Emilia-Romagna. Con la Del. G.R. 1191/2007 è stata inoltre approvata una direttiva costituita da quattro allegati, tra

cui le “Linee Guida per la presentazione dello studio d’incidenza e lo svolgimento della valutazione d’incidenza di piani, progetti ed interventi”, che sono state quindi utilizzate per la stesura del presente documento.

1. Dati generali della variante

Titolo: Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: adozione di nuova zonizzazione aree a rischio ex art. 5 in località Cava Prete Santo – Ponticella, Comune di San Lazzaro di Savena e relative misure di salvaguardia.

Ambito territoriale: bacino del t. Idice-Savena, loc. Cava Prete Santo - Ponticella nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena al confine con il Comune di Bologna.

Soggetto proponente: Autorità di Bacino del Reno.

2. Motivazioni della variante

2.1 Inquadramento del piano negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

La nuova zonizzazione costituisce variante del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI). La medesima zonizzazione andrà quindi a integrare gli elaborati del Titolo I – Rischio da frana e Assetto dei Versanti del PSAI.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bologna recepirà, una volta terminato l’iter della variante, la nuova zonizzazione per le individuazioni grafiche della Tavola 2.

2.2 Finalità della variante

In seguito alla richiesta formulata dal Comune di San Lazzaro di Savena al Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna in data 15 marzo 2010 si tenne un incontro presso il medesimo Servizio in merito alle problematiche relative alla ex-area di cava “Prete Santo”.

Nel corso di questo incontro a cui parteciparono anche Il Servizio Tecnico Bacino Reno RER, il Settore Ambiente della Provincia di Bologna e il Parco dei Gessi Bolognesi furono condivise le conoscenze acquisite dal Comune, in merito ai potenziali rischi connessi con la situazione dell’area interessata in passato dall’attività estrattiva.

In particolare il Comune di San Lazzaro di Savena nel giugno del 2009 aveva affidato a uno studio professionale l’incarico di verificare la stabilità delle gallerie realizzate nell’ambito dell’attività estrattiva e dell’abitato limitrofo (loc. Ponticella).

Nell’ottica di una valutazione dello stato di rischio in relazione agli elementi antropici esposti, fu deciso in questa sede di inserire questa situazione di rischio nel quadro della pianificazione di bacino.

2.3 Livello di interesse: regionale

2.4 Tipologia di interesse: pubblico

2.5 Indicazioni di eventuali esigenze di realizzazione della variante connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza dell’ambiente

La nuova zonizzazione comporta un ampliamento delle aree soggette a limitazioni urbanistiche e a prescrizioni riguardanti movimenti terra e regimazione delle acque superficiali all’interno della pianificazione di bacino. Ciò implica sicuramente un maggior livello di protezione degli habitat naturali presenti.

2.6 Piano soggetto a VALSAT

La variante in esame non è soggetta a VALSAT ai sensi della L.R. 20/2000, ma deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto modifica minore di pianificazione vigente, come previsto dall'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 4/2008.

3. Relazione tecnica descrittiva degli interventi

La nuova zonizzazione porta associato un programma degli interventi, i medesimi interventi sono ovviamente finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio presenti e consistono quindi esclusivamente in opere di stabilizzazione e consolidamento delle gallerie e cavità lasciate dalle passate attività estrattive. In ogni caso, qualora questi interventi fossero eseguiti, dovranno essere sottoposti preventivamente a Valutazione di Incidenza, come previsto dalla normativa vigente.

4. Relazione tecnica descrittiva dell'area di intervento e del sito

Nell'ambito territoriale oggetto della presente relazione è presente la seguente area protetta:

Nome area protetta	Codice	Tipo Area	Provincia	Area Protetta
Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa	IT4050001	SIC-ZPS	BO	Parco Regionale

Per quanto concerne le informazioni naturalistiche e ambientali riguardanti il sito SIC-ZPS sopra elencato si rimanda alle schede presenti all'indirizzo internet: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4050001>.


5. Descrizione delle relazioni tra elaborati di Piano e sistema delle aree protette

La nuova zonizzazione determina un ampliamento delle aree soggette a limitazioni urbanistiche e di uso del suolo all'interno della pianificazione di bacino. Gli interventi contenuti nel *Programma degli Interventi* associato alla zonizzazione, qualora venissero eseguiti, dovranno essere sottoposti preventivamente a Valutazione di Incidenza, come previsto dalla normativa vigente.

6. Conclusioni


Si ritiene che la variante in esame, che consiste esclusivamente in una modifica cartografica localizzata, non implichi impatti negativi sulle componenti ambientali dell'area. Anzi si sottolinea che l'ampliamento delle aree soggette a limitazioni urbanistiche e di uso del suolo comporta sicuramente una maggiore tutela degli habitat naturali.

7. Allegati Cartografici



Corografia dell'area interessata dalla variante

Nuova zonizzazione e limiti dell'area protetta del *Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa*



8. Estratto delle norme del PSAI relative alla zonizzazione in esame

art. 6 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area in dissesto – zona rossa)

1. Nelle zone 1- area in dissesto - non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture.
2. Nelle medesime zone 1 possono essere consentiti:
 - a) opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
 - b) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle infrastrutture esistenti;
 - d) interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, le opere connesse ad adeguamenti normativi e le opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative vigenti;
 - e) interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole dell'Ufficio competente;
 - f) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001;
 - g) infrastrutture, manufatti e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001.

art. 7 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto – zona gialla e zona blu)

1. Nelle zone 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – e nelle zone 3 - area di possibile influenza del dissesto - non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture.
2. Nelle medesime zone 2 e 3, oltre agli interventi ammessi per le zone 1 di cui all'art. 6, possono essere consentiti:
 - a) modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti;
 - b) infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti;
 - c) nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - d) interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati;
 - e) interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001.

- f) opere infrastrutturali e di fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001.
 - g) nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico.
3. I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c) del comma precedente sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla coerenza dell'opera con quanto contenuto nelle schede di valutazione di rischio del presente piano seguendo la procedura di cui al comma 9 dell'art.14.

art. 9 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi)

1. Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi sono vincolati alle seguenti prescrizioni:
- a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
 - c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei;
 - d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
 - e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale.

art. 10 (aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali)

1. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5 valgono le seguenti prescrizioni agroforestali:
- a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
 - b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio.

- c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
- d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto.
Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.
Il bosco, se presente, va mantenuto.
- e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal confine stradale.
A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla erodibilità dei suoli e all'assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l'apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all'interno della fascia stessa; in tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l'impianto di una siepe tra la sede stradale e il canale stesso.
- f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 1.
- g) Viabilità minore: la viabilità podereale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.
- h) Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.
- i) Aree forestali: l'eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E' fatta eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l'equilibrio del suolo.
2. Nelle zone 1, 2, 3, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni:
- a) nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue:
- le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto;
 - l'assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla rimozione e all'attenuazione delle condizioni di instabilità.

- b) nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non produttivo e la praticoltura estensiva.
- c) nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale. Sono ammessi movimentazioni del terreno necessari alla realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento.
- d) nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta e regimazione superficiali come previste al precedente comma 1, lett. a.